



Polizza Rct/o

**CAPITOLATO SPECIALE DI
POLIZZA RCT/O**

CIG:

La presente polizza è stipulata tra

VENETO STRADE
VIA BASEGGIO 5
30174 Venezia VE
C.F./P.I. 02392630279

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	28/02/2019
Alle ore 24.00 del :	31/12/2021

Frazionamento annuale al

31/12 di ogni anno



Polizza Rct/o

SEZIONE I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e pertanto: <ul style="list-style-type: none">• Veneto Strade S.p.A.;• gli Amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato;• gli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi;• il Legale Rappresentante;
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione;
BROKER:	l'intermediario di assicurazioni eventualmente incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società;
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
COSE:	sia gli oggetti materiali che gli animali;
FRANCHIGIA:	parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
INDENNIZZO/RISARCIMENTO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA:	il documento che prova l'Assicurazione;
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società comprensiva di accessori e imposte;
SCOPERTO:	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
SOCIETA':	l'Impresa Assicuratrice.



SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

1. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
2. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

1. Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
2. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
3. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 – Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio

1. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza.
2. Il premio potrà essere corrisposto alla Società entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.
3. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker indicato nell'art.20 – "Clausola Broker" con le modalità ivi indicate.
4. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 (ventiquattro) del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4 – Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
2. Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.
3. Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi con 60 giorni di preavviso prima della suddetta scadenza, qualora la facoltà di rescindere il contratto sia esercitata dalla Società, si applica quanto previsto dal precedente comma 2.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 17 (Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio), riferiti al mese antecedente a quello dell'esercizio del recesso.



Polizza Rct/o

Pag. 2 a 18

Art. 5 – Regolazione del premio

1. Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
2. A tale scopo, 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
3. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.
4. Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
5. Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
6. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per il quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - Variazione del rischio

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 7 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art.6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.



Polizza Rct/o
Pag. 3 a 18

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 8 - Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 17 (Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 9 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 10 – Modifiche dell'assicurazione

1. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

1. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 12 – Oneri fiscali

1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.13 - Foro competente

1. Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Resta sempre escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.



Polizza Rct/o
Pag. 4 a 18

Art.14 - Interpretazione del contratto

1. Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

1. In caso di sinistro, limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o a quelli in cui ci fosse contestuale richiesta di risarcimento da parte di terzi, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o al Broker che ha in gestione il contratto entro 30 (trenta) giorni da quando il competente ufficio dell'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

2. Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare, nei termini di cui sopra, alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia di "R.C.O. - responsabilità civile verso i prestatori di lavoro", di cui al successivo art. 23), solo ed esclusivamente:

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte dei dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse il diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Art. 16 – Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso avrà decorrenza con la scadenza della rata annuale e comunque con un preavviso non inferiore a 180 (centottanta) giorni mediante lettera raccomandata.

2. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 17 (Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio) riferiti al mese antecedente a quello dell'esercizio del recesso.

Art.17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

1. L'Assicuratore entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale o dalla data di scadenza del contratto in caso di disdetta a qualsiasi titolo, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.];

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,5% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000,00.



Polizza Rct/o
Pag. 5 a 18

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto o dalla data della disdetta formalizzata a qualsiasi titolo, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art.18 - Coassicurazione e delega

1. In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

2. In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

3. La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 19 – Responsabilità solidale in caso di RTI

1. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art.20 – Clausola Broker

1. L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata Aon S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.

2. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

4. Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 7,00% sul premio imponibile.

Art.21 – Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Polizza Rct/o
Pag. 6 a 18

Art.22 – Estensione territoriale

1. La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art.23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.

3. Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. Modalità di fatturazione: Le fatture dovranno essere intestate a Veneto Strade S.p.A. – Via Baseggio, 5 – 30174 Mestre (Ve) – P.I. e C.F. 03345230274 e dovranno inoltre indicare altresì gli estremi della presente lettera e il CIG IN OGGETTO ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment. In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 l'acquisizione di fatture da parte di questa società potrà avvenire solo tramite file elettronico. Quanto all'invio di detta documentazione, si precisa che dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma del Sistema di Interscambio gestito dall'agenzia delle Entrate e non quindi mediante trasmissione diretta a Veneto Strade Spa . Per maggiori dettagli sui dati che dovranno essere contenuti nella fattura elettronica si rimanda al nostro sito www.venetostrade.it nella sezione "avviso fornitori" oppure il sito www.fatturapa.gov.it. In sintesi si comunica che i dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti di Veneto Strade S.p.A. sono i seguenti :

Denominazione Ente : Veneto Strade Spa
Codice Univoco Ufficio : UFWSDT
Nome dell'Ufficio : Uff_eFatturaPA
Cod. fisc.del servizio di F.E. : 03345230274
Partita Iva: 03345230274

Nel blocco informativo 2.1.2 (Dati ordine acquisto) dovranno essere compilati i seguenti campi :
Codice CIG/CUP : inserire il codice CIG/CUP di questo affidamento indicato nel frontespizio;
IdDocumento: indicare il numero di protocollo/anno della presente lettera di affidamento, presenti nell'etichetta (xxxx/AAAA). Il corretto inserimento di tale dato nel relativo campo (IdDocumento) della fattura elettronica è essenziale al fine di consentire la regolare ricezione ed accettazione della stessa. La mancata od erronea compilazione potrà quindi comportare la mancata accettazione della fattura da parte di Veneto Strade SpA stante l'impossibilità di accertarne la effettiva competenza.

Art.24 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Piano di Prevenzione della corruzione, dal Codice Etico e di comportamento e dal Modello Organizzativo della Società.

1. La Società aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico e di Comportamento di Veneto Strade SpA approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società in data 17.01.2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quanto previsto dal Modello Organizzativo della Società ex L. 231/2001;



Polizza Rct/o

Pag. 7 a 18

2. Tutti i documenti sopra citati sono disponibili e scaricabili dal sito istituzionale di Veneto Strade SpA www.venetostrade.it;
3. Veneto Strade SpA, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Ditta aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e riservandosi, in caso di non accogliibilità delle stesse eventuali provvedimenti sanzionatori, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 25 - Privacy :

1. Veneto Strade adempie a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali (Privacy). Il CdA della Società in data 28.5.2018 ha approvato il “Documento Unico sulla Privacy” e individuato i Responsabili interni del trattamento dati. La Società, dichiara di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.venetostrade.it – Privacy, nonché di rispettare quanto contenuto nel Documento Unico Privacy di Veneto Strade SpA in materia di trattamento dei dati personali e particolari, dei quali verrà a conoscenza in ragione del presente contratto, pubblicato sul medesimo sito istituzionale di Veneto Strade SpA – www.venetostrade.it - Privacy.
2. La Società assume le funzioni di Responsabile Esterno del trattamento dei dati oggetto del presente contratto, nonché si impegna a rispettare tutto quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE sopra citato in materia di trattamento dei dati personali e particolari e dal D.Lgs.n. 197/2003 e s.m.i., comunicando tempestivamente a Veneto Strade SpA qualora i dati trattati vengano trasferiti all'estero o si verificano databreach, dei quali gli utenti od il Garante della Privacy, debbano essere tempestivamente informati.

Art. 26 – Posta certificata

1. Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.



SEZIONE III – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

1. L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato conseguente alla progettazione, costruzione, recupero, ristrutturazione, manutenzione, gestione, esercizio della vigilanza e relativi coordinamenti esecutivi dei lavori, opere, infrastrutture e servizi d'interesse vario, anche in regime di concessione, allo svolgimento di attività e competenze, istituzionalmente previste ovvero trasferite o delegate e previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e dalla Pubblica Amministrazione, e comunque derivanti da atti, azioni od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o di servizi di fatto e ovunque svolti, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, sia proprio che di terzi, incluse le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati.
2. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali e comunque tutto quanto formi in ogni momento oggetto delle sue attività, ovunque svolte, nessuna esclusa nè eccettuata.
3. L'assicurazione comprende altresì l'uso di qualsiasi tipo di materiale, meccanico o no, di qualsiasi tipo di apparecchiatura o mezzo, veicoli e natanti (esclusi quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria) azionati da qualsiasi forza, esclusa quella atomica, anche se non espressamente citati nel contratto, purché ritenuti necessari, a discrezione dell'Assicurato, per le attività esercitate.

Art. 2 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

1. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.
2. L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere.

Art. 3 - NOVERO DEI TERZI

1. Si prende atto fra le Parti che:
 - a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
 - b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni per i danni coperti dall'assicurazione INAIL;
2. Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio, in caso di danni arrecati a cose di loro proprietà e in tutti i casi in cui l'INAIL non dovesse riconoscere compreso e/o coperto dalle proprie prestazioni l'infortunio nel quale sia stato coinvolto il dipendente. A titolo di maggior precisazione sono considerati terzi in relazione ai danni subiti alla persona e alle cose:
 - le persone investite di una carica in seno all'Assicurato anche durante l'espletamento del mandato;
 - i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL;



Polizza Rct/o

Pag. 9 a 18

- le persone non aventi rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo;
- studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.

3. Si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, come definiti al punto b), compresi gli Amministratori, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la loro presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Art. 4 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

1. La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
 - b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente;
2. Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
3. L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.
4. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di polizza, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, e denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di polizza.
5. Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
 - a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
 - b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali



Polizza Rct/o
Pag. 10 a 18

rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;

- per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

Art. 5 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

1. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici di comune accordo con l'Assicurato stesso e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
2. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
3. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
4. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, fatti salvi i casi di impedimento o mancata nomina da parte della Compagnia, e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art.6 – RIVALSA INPS

1. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della Legge 12 giugno 1984, n. 222 o da Enti similari.

Art.7 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

1. La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente e delle società controllate, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività. La rinuncia viene estesa anche nei confronti degli utenti e dei clienti in genere salvo per i casi di dolo.
2. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per Legge.

Art.8 – RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE

1. La Società risponde, per danni a persone e/o cose, della responsabilità civile personale dei sottoindicati soggetti i quali sono considerati terzi fra loro:
 - a. degli organi Sociali e dell'Amministratore delegato, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Assicurato, funzioni di rappresentanza;
 - b. di tutti i Dipendenti;
 - c. delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato, ma della cui opera questo si avvalga a qualsiasi titolo;



Polizza Rct/o

Pag. 11 a 18

d. del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché di ogni altra figura sulla quale gravino gli obblighi connessi ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

2. La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

Art.9 - ESTENSIONI DI GARANZIA

1. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con la presente polizza, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
 - 1.1) R.C. derivante all'Assicurato da fatto degli organi Sociali e dell'Amministratore delegato, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo, per danni arrecati a terzi e a prestatori di lavoro in relazione all'espletamento e/o in occasione delle mansioni e della carica ricoperta in seno all'Assicurato.
 - 1.2) R.C. derivante all'Assicurato da fatto di persone non in rapporto di dipendenza della cui opera l'Assicurato si avvalga a qualsiasi titolo nell'esercizio delle proprie attività.
 - 1.3) R.C. derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi da stagisti, allievi, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti ed altre persone non dipendenti, mentre operano per conto dell'Assicurato.
 - 1.4) R.C. derivante all'Assicurato per l'organizzazione e/o gestione di centri di soggiorno e/o colonie, attività ricreative, sportive, gite, campeggi, ecc., compresa la responsabilità degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere; si precisa che i sorveglianti e gli ospiti/frequentanti sono considerati terzi tra loro.
 - 1.5) R.C. derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., per gli incarichi, lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività, servizi, funzioni e/o proprietà.
Con riferimento alla responsabilità di committenza, ex art. 2049 del Codice Civile, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non), purché i suddetti veicoli e natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
 - 1.6) R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, possesso, esercizio o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti (compresi i danni causati da spargimento di acqua e rigurgiti di fogne), pertinenze e dipendenze a qualunque uso destinati, comunque dislocati e costruiti, anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate, comprendendo anche le capanne e i camerini, tettoie e tutte le altre strutture similari, strade, piazze, monumenti, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale, fluviale, marina, pubblici mercati, uffici, magazzini, stabilimenti, garage, officine, ponti, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, acquedotti, parcheggi, depositi, parchi pubblici, il tutto ancorché gestiti da terzi; tubazioni e tombinature, illuminazione pubblica, terreni, giardini e piante (anche con alberi ad alto fusto), aiuole e verde pubblico in genere, nonché dei beni immobili in genere ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, mezzi di sollevamento e di trasporto, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo.



Polizza Rct/o
Pag. 12 a 18

La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili, delle strutture e delle infrastrutture in genere oggetto della copertura.

- 1.7) R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità.
- 1.8) R.C. derivante all'Assicurato per la manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, inclusi gli ampliamenti, sopraelevazione, costruzioni di strade, piazze, tubazioni e tombinature, illuminazione pubblica, terreni, giardini e piante (anche con alberi ad alto fusto), aiuole e verde pubblico in genere, impianti, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo di fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature in genere.
- La garanzia comprende i danni arrecati a terzi per intasamenti di loro grondaie provocati da fogliame proveniente esclusivamente da alberi di proprietà del Demanio Regionale e/o Provinciale, nonché per i danni alle recinzioni in genere di proprietà privata confinanti con la pubblica via, provocati dall'uscita delle radici degli alberi di proprietà del Demanio Regionale e/o Provinciale con esclusione dei danni che si sono manifestati (denunciati o meno) prima dell'entrata in vigore del presente contratto.
- La garanzia è operante in qualunque stadio si trovino i lavori.
- 1.9) R.C. derivante all'Assicurato dall'esistenza, proprietà, conduzione e manutenzione di targhe, cartelli, tende, striscioni e simili, insegne, anche luminose, ovunque installate, antenne radiotelevisive, muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente, impianti speciali di sicurezza, ascensori e montacarichi, garage, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centrali e cabine termiche, elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature in genere, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento.
- 1.10) R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso e circolazione di biciclette, ciclofurgoncini, veicoli e natanti non a motore da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga nell'esercizio delle proprie attività.
- 1.11) R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso e circolazione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di macchinari o di impianti che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore; si precisa che sono compresi i danni cagionati dalla circolazione di veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato nell'ambito delle proprietà dell'Assicurato stesso o su aree "private" in genere, in quanto tale ambito non sia strada ad uso pubblico o area a questa equiparata, come disposto dalla Legge 990 del 21.12.1969 e successive modifiche e integrazioni, così come sostituita dal D.,Lgs. 209/05
- 1.12) R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. La garanzia opera a secondo rischio rispetto al contratto incendio stipulato dal Contraente.
- 1.13) R.C. derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di un fatto improvviso e accidentale. L'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.
- 1.14) R.C. derivante all'Assicurato da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.



Polizza Rct/o
Pag. 13 a 18

- 1.15) R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi e/o di dipendenti che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualunque titolo, con l'esclusione di denaro, valori e titoli al portatore, ed escluse le mostre di quadri e oggetti d'arte in genere.
- 1.16) R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per i danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio e purché sussista responsabilità dell'Assicurato nella produzione del danno.
- 1.17) R.C. derivante all'Assicurato da operazioni di prelievo, trasporto e consegna di merci e materiali, incluso carico e scarico.
- 1.18) R.C. derivante all'Assicurato per danni (escluso il furto) a veicoli sotto carico o scarico, riempimento o svuotamento, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti, quando vengono trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate.
- 1.19) R.C. derivante all'Assicurato per danni a veicoli di dipendenti, di persone investite di una carica in seno all'Assicurato e/o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree nell'ambito delle attività svolte dall'Assicurato.
Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché le cose in esse contenute.
- 1.20) R.C. derivante all'Assicurato per mancanza o insufficienza della segnaletica stradale (orizzontale e verticale compresi i cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici), fluviale e marina ivi inclusi i danni dovuti a difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, mancata ed insufficiente manutenzione stradale e marina; si precisa che sono compresi i danni dovuti ad omesso, erroneo o insufficiente servizio di vigilanza o di pubblica sicurezza, di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità personale, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.
- 1.21) R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché ai locali ove si eseguono i lavori.
- 1.22) R.C. derivante all'Assicurato per danni ad apparecchi, impianti e cose in genere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle parti direttamente oggetto della lavorazione.
- 1.23) R.C. derivante all'Assicurato per danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei.
- 1.24) R.C. derivante all'Assicurato per danni da vibrazioni, cedimento, franamento e/o assestamento del terreno.
- 1.25) R.C. derivante all'Assicurato nella qualità di promotore e organizzatore di manifestazioni, congressi, seminari, concorsi, simposi, ricevimenti, spettacoli, manifestazioni pirotecniche, proiezioni, esposizioni, mostre, fiere, mercati, macelli, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati agli arredi, alle strutture e ai locali stessi, nonché la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona.
- 1.26) R.C. derivante all'Assicurato dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale.
- 1.27) R.C. derivante all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale.



Polizza Rct/o

Pag. 14 a 18

- 1.28) R.C. derivante all'Assicurato dall'attività sul territorio di squadre anti-incendio, salvataggio e/o soccorso organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato o volontari, compreso il servizio di Protezione Civile.
- 1.29) R.C. derivante all'Assicurato dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci, mense aziendali e/o scolastiche, per asili o altri centri di assistenza compreso il rischio della somministrazione di alimenti e bevande e dello smercio in genere.
- 1.30) R.C. derivante all'Assicurato dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo.
- 1.31) R.C. derivante all'Assicurato dall'organizzazione di attività ricreative e sportive, dopolavoristiche, sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica; è altresì compresa la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di organizzatore di gite, viaggi per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati. congressi e stages applicativi svolti anche presso terzi.
- 1.32) R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 del Codice Civile, con l'esclusione di denaro, valori e titoli al portatore.
- 1.33) R.C. derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.
- 1.34) Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, veicoli e natanti ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente dei veicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere.
- 1.35) R.C. derivante all'Assicurato per danni cagionati dalla circolazione di veicoli e natanti di proprietà dell'Assicurato nell'ambito delle proprietà dell'Assicurato o su aree "private" in genere, in quanto tale ambito non sia strada ad uso pubblico o area a questa equiparata, come disposto dalla Legge 990 del 21.12.1969 e successive modifiche e integrazioni, così come sostituita dal D.Lgs. 209/05.
- 1.36) R.C. derivante all'Assicurato per operazioni di disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici (anticrittogamici e/o antiparassitari). Per i danni riconducibili all'inquinamento vale comunque quanto riportato al punto 13.

Art.10 - ESCLUSIONI

1. L'assicurazione non comprende:

- a) i danni da furto salvo quanto previsto al punto 33 del precedente articolo;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969 n. 990 e d.lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...);
- e) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti



Polizza Rct/o
Pag. 15 a 18

minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fermo quanto previsto al punto 13 del precedente articolo;

- f) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, salvo il rischio di committenza;
- g) derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
- h) verificatisi in occasione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;
- i) derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto;
- j) i danni derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
- k) i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra

Art. 11 - LIMITI DI RISARCIMENTO

1. Alle sotto indicate estensioni di garanzia di cui al sopra riportato art. 9 della Sezione III saranno applicati i seguenti limiti di risarcimento per sinistro e/o per anno assicurativo:

- art. 9.12) limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro;
- art. 9.13) limite di risarcimento di € 750.000,00 per sinistro;
- art. 9.14) limite di risarcimento di € 750.000,00 per sinistro;
- art. 9.15) limite di risarcimento di € 500.000,00 per sinistro;
- art. 9.22) limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro;
- art. 9.23) limite di risarcimento di € 750.000,00 per sinistro;
- art. 9.24) limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro;
- art. 9.33) limite di risarcimento di € 150.000,00 per sinistro;

Art.12 - FRANCHIGIA AGGREGATA / GESTIONE / PRIMO RISCHIO

1. Le garanzie di questo contratto vengono prestate con una franchigia aggregata annua / primo rischio a carico della Contraente pari a € 75.000,00 (settantacinquemila/00) e sarà utilizzata per la liquidazione dei danni e delle spese legali/peritali di competenza di ogni anno assicurativo (le cui scadenze saranno 31.12.2019 – 31.12.2020 e 31.12.2021) secondo le seguenti modalità:

- ogni richiesta di risarcimento viene gestita dall'Assicuratore tramite i propri uffici, il costo del servizio è a carico dell'Assicuratore stesso;
- i risarcimenti (danni e spese legali/peritali) fino all'importo di € 75.000,00 (settantacinquemila/00/00) su base annua, saranno liquidati dalla Compagnia che provvederà a recuperarli dalla Contraente con note di addebito con cadenza annuale che dovranno essere presentate, corredate da copia della quietanza di pagamento sottoscritta dal danneggiato, entro e non oltre 2 mesi dal termine dell'anno assicurativo di competenza. Il rimborso degli importi sarà effettuato entro i 120 giorni successivi dalla data di ricevimento della nota di addebito da parte della Contraente;
- dopo l'esaurimento della franchigia aggregata, i danni saranno liquidati e pagati dall'Assicuratore applicando i soli limiti di risarcimento previsti dal presente articolo.



Polizza Rct/o
Pag. 16 a 18

Art.13 - MODALITA' PER LA GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

1. La Società si impegna a gestire tutti i sinistri garantendo al Contraente/Assicurato e al Broker eventualmente incaricato l'accesso alle informazioni utili per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax.
2. La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Contraente una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri nei modi e nei tempi come meglio specificati all'art.17 sez.II

Art.14 - MASSIMALI DI GARANZIA

1. **R.C.T.** : € 10.000.000,00 per sinistro
2. **R.C.O.** : € 10.000.000,00 per sinistro, con il limite di
€ 2.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro.

Art. 15 - PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

1. Totale chilometri strade assunte in concessione: **1.843,000**
2. Costo annuo lordo per chilometro strade assunte in concessione: €
3. **Totale premio annuo lordo anticipato: €**

TOTALE annuo lordo anticipato:

1. Il premio annuo lordo anticipato, il cui 85% rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa applicando il tasso lordo ai chilometri eccedenti il dato preventivato iniziale di cui all'articolo 15.
2. Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille convenuta per i Km di strade in gestione alla Contraente

LA CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Servizio Personale-Legale
Affari Generali
Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Gabriella Bettini